



Emanato con D.R. n. 851 del 5.05.2020

Regolamento di Ateneo che disciplina la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per l'affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e mediante il criterio del minore prezzo

Indice

Art. 1 - Commissione e seggio di gara nelle procedure di aggiudicazione

Art. 2 - Composizione della commissione e del seggio di gara

Art. 3 - Selezione e nomina dei componenti

Art. 4 - Requisiti di moralità e compatibilità

Art. 5 - Composizione e nomina del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e per le procedure di aggiudicazione mediante il criterio del minore prezzo

Art. 6 - Entrata in vigore

Art. 7 - Norme finali

Art. 1: Commissione e seggio di gara nelle procedure di aggiudicazione

[1] L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito: "Università") nomina una commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

[2] L'Università si riserva la facoltà di nominare un seggio di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minore prezzo nonché di un seggio di gara ai fini del controllo della documentazione amministrativa nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 2: Composizione della commissione

[1] La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

[2] L'Università individua i componenti delle commissioni prioritariamente tra i suoi dipendenti, attribuendo i ruoli secondo i seguenti criteri:

- a. presidente: personale dirigente o non dirigente preposto ad attività di coordinamento o di categoria EP;
- b. commissari: personale dipendente appartenente almeno alla categoria D;
- c. ufficiale rogante o segretario: personale appartenente alle Categorie EP e D del personale tecnico-amministrativo.

[3] In caso di accertata carenza in organico di personale dipendente dotato di adeguata professionalità, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" procederà a scegliere i commissari tra:



- a. dirigenti/funzionari di altre pubbliche amministrazioni con comprovata esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati;
- b. professionisti con almeno 10 anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di una rosa di candidati fornite dagli ordini professionali;
- c. professori/ricercatori universitari, con comprovata esperienza nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto.

Art. 3: Selezione e nomina dei componenti

[1] La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto dei principi di competenza, trasparenza e rotazione. A tal fine si tiene conto dei seguenti criteri e limiti:

- a. non possono avere nuovi incarichi di presidente o di commissario di gara coloro che sono stati già nominati esperti per due commissioni di gara nel corso dello stesso anno solare da parte dell'Università, salvo che per lo svolgimento delle attività della commissione siano necessarie specifiche competenze e professionalità, da richiamare nella parte motiva del provvedimento di nomina;
- b. i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo contratto;
- c. la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

[2] I componenti, su proposta del RUP, sono nominati dal Direttore Generale dell'Università con apposito provvedimento che si perfeziona dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco dei partecipanti.

Art. 4: Requisiti di moralità e compatibilità

[1] I requisiti di moralità e di compatibilità riguardano tutti i componenti della commissione giudicatrice nominati dalla stazione appaltante.

[2] I commissari e i segretari delle commissioni di gara per espressa previsione dell'articolo 77, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 42 dello stesso codice, sono tenuti a dare comunicazione all'Università, prima del conferimento dell'incarico, di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali. Per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici si rimanda alle Linee guida n. 15 dell'ANAC pubblicate ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016.

[3] Ai sensi del comma 9 dell'art. 77, i commissari, al momento dell'accettazione dell'incarico, devono indicare, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnata da curriculum vitae, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e astensione indicate all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, non possono far parte della commissione:

- a. quanti siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;



- b. coloro che, in qualità di membri di precedenti commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

[4] La veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente potrà essere verificata, a campione, tramite acquisizione del certificato del casellario giudiziale del tribunale.

Art. 5: Composizione e nomina del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e per le procedure di aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo

[1] Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo e nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Rup, così come previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", ha facoltà, ai soli fini del controllo della documentazione amministrativa di nominare un seggio di gara istituito ad hoc oppure di farsi coadiuvare da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato.

[2] I componenti del seggio di gara sono nominati con apposito provvedimento che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco dei partecipanti.

[3] Valgono per i componenti del Seggio di gara le medesime disposizioni in materia incompatibilità/conflicto di interesse previste all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 6: Entrata in vigore

[1] Il presente Regolamento entra in vigore dalla data indicata nel Decreto Rettorale di emanazione e cesserà i suoi effetti, e per questo si intenderà tacitamente abrogato, all'entrata a regime di una diversa disciplina in materia di commissioni di gara

Art. 7: Norme finali

[1] Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.